

TRIBUNALE CIVILE DI MATERA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c.

Per il Sig. Emilio Bianchi (C.F.: BNCMLE62E26D086E), nato a Cosenza il 26.05.1962 e residente a Rende (CS) alla via A. Volta nr.72, nel presente giudizio rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in forza di procura posta in calce al presente atto, dagli avv.ti Roberta Perna (C.F. PRNRRT80T55D086G - PEC: avv.pearoberberta@pec.giuffre.it - FAX 0984/1811948) e Albino Domanico (C.F. DMNLBN76C14D086Y - PEC: avv.albinodomanico@pec.giuffre.it - FAX 0984/1811948) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Cosenza, alla Piazza Giuseppe Impastato nr. 15 **-ricorrente-**

contro il **Ministero dell'Istruzione e del Merito – M.I.M.** - (C. F: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, al Viale Trastevere, n. 76/A; nonché **USR** (Ufficio scolastico regionale) **Basilicata**, in persona del Dirigente *pro tempore*; nonché **USP (Ufficio scolastico provinciale) Ambito territoriale di Matera** in persona del Dirigente *pro tempore*, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita in Potenza, (C.F: 80008800767), Corso XVIII Agosto, 46 (P.zo Uffici Governativi) - C.A.P. 85100. pec: ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it **- resistente-**

Oggetto: declaratoria di illegittimità e/o disapplicazione del Decreto dirigenziale URS Basilicata prot. 0000026 del 01.03.2024 (mai notificato al ricorrente) di esclusione dalle graduatorie scolastiche della Provincia di Matera - classe di concorso A021 - del Sig Bianchi; conseguente declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto emesso dal Dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo di Stigliano (MT) prot. 0002071 del 07.03.2024, di risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato prot. 5532 del 18.09.2023; reintegrazione in servizio del ricorrente, con ogni conseguenza giuridica (anche in termini di riconoscimento del punteggio spettante); condanna del MIM al pagamento di un'indennità pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro sino



all'effettiva reintegra e/o sino al termine del contratto.

Premesso Che:

- Il Sig. Bianchi ha conseguito il titolo di Laurea in Filosofia presso l'UNICAL in data 22.11.1991 e il suo piano di studi include 2 corsi annuali di Geografia (cfr. doc.1 – copia certificato di laurea con relativo piano di studi);
- la Laurea in Filosofia conseguita dal ricorrente costituisce titolo di accesso per l'insegnamento di Filosofia e Storia, nonché Discipline Geografiche, negli Istituti secondari di secondo grado, ai sensi del Decreto Ministeriale nr. 39 del 1998 e ss, mod. e integ. recante, per l'appunto, *“testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”* (cfr. doc. 2);
- in particolare ai sensi dell'allagato Decreto Ministeriale la laurea in Filosofia costituisce titolo di ammissione all'insegnamento della Geografia, purché il piano di studi abbia compreso almeno due corsi annuali di Geografia e purché il titolo sia stato conseguito entro l'a.a. 1993/1994 (cfr. doc.2 - Tab. A);
- il Sig. Emilio Bianchi, difatti, è da molti anni docente precario nella scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A021 - Discipline geografiche -, inserito nelle GPS Graduatoria Provinciali di supplenza - della Provincia di Matera e, precedentemente all'istituzione delle GPS, nelle corrispondenti Graduatorie di Circolo e di Istituto per le medesime classi di concorso;
- con riferimento in particolare, per quanto di ragione ai fini della presente controversia, alla classe di concorso A021 – Discipline Geografiche - (il vecchio codice meccanografico che si riscontrerà nella documentazione più risalente è A39) il ricorrente è inserito in dette graduatorie a far data dal 2011 ed ha sempre partecipato alle procedure di aggiornamento della posizione in graduatoria periodicamente indette dal MIM (cfr. doc. 3-4-5);
- il ricorrente ha svolto, in effetti, diversi periodi di servizio per la classe di concorso A021, sia in virtù di incarichi di supplenza breve e sia giusta contratti di lavoro sino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 5 domanda aggiornamento posizione in graduatoria 2022/2024 recante descrizione dei servizi svolti dal ricorrente) e il titolo di studio conseguito è stato a più riprese valutato e ritenuto valido dalle Istituzioni scolastiche ove l'aspirante ha stipulato il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle



graduatorie (cfr. doc. 6 -7);

- in data 30.05.2022, il ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento della propria posizione nelle GPS della Provincia di Matera per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 e la sua posizione è stata regolarmente aggiornata (doc. 5);
- ed infatti, in data 18.09.2023 il docente, in quanto utilmente collocato nelle Graduatorie per gli aspiranti a supplenza la classe di concorso A021 – posizione 6 punti 88,5 – veniva individuato come destinatario di proposta di contratto di lavoro per l'a.s. in corso; il relativo contratto veniva stipulato con il Dirigente dell'Istituto omnicomprensivo di Stigliano (MT), con decorrenza 18.09.2023 e termine fissato al 30.06.2024 (cfr. doc. 7 contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche a.s. 2023/24)
- il Sig. Bianchi espletava, regolarmente, il proprio servizio (cfr. doc. 9 relativi cedolini paga);
- senonché, con atto prot. 0002071 del 07.03.2024 (cfr. doc. 10), che in questa sede si impugna, il Dirigente scolastico disponeva la risoluzione del contratto di lavoro con decorrenza immediata, Visto il Decreto del Dirigente URS Basilicata – Ambito Territoriale di Matera prot. 26 del 01.03.2024 (per inciso mai notificato al Sig. Bianchi) recante l'esclusione del docente dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze classe di concorso A021, per assunta carenza del titolo che dà accesso all'insegnamento (cfr. doc. 11)
- il Sig. Bianchi presentava immediato reclamo, assunto al prot. 1123 del 7.03.2024 (doc. 12);
- il reclamo veniva rigettato con atto prot. n. 0001169 del 12.03.2024 (doc.13) sulla scia della motivazione che si riporta testualmente" la laurea in filosofia conseguita in data 22 novembre 1991 non costituisce titolo di accesso all'insegnamento della classe di concorso A021, in quanto DPR 14 febbraio 2016 nr. 19 e il successivo D.m. 259 /2017 ricomprende tra le lauree che danno diritto all'insegnamento di geografia quella in lettere e non anche quella in filosofia "... la circostanza che nel piano di studi del docente siano stati positivamente superati due esami di geografia è ininfluyente, in quanto manca il presupposto logico giuridico per l'accesso all'insegnamento della classe di concorso A021 vale a dire il conseguimento del titolo universitario di accesso all'insegnamento di geografia riconosciuto idoneo dall'anzidetto DPR 14 Febbraio 2016 nr.19 e successivo D.m. 259/2019"....." ad ogni modo pur volendo ricomprendere la laurea in filosofia nella categoria generale delle lauree in lettere,..... il piano di studi del docente Bianchi comprende solo due corsi annuali in geografia e non anche il corso annuale in geografia economica



- politica e geografia umana così come prescritto dalla nota 1 della tabella A al D.M. 259/2017"

La ritenuta inidoneità del titolo di studi conseguito dal ricorrente ad accedere all'insegnamento delle Discipline geografiche è frutto di un grossolano errore, derivato dall'assunta retroattività delle disposizioni di cui al D.M. 259/2017, che rettificano i requisiti di accesso all'insegnamento delle classi di concorso; assunto palesemente smentito dal chiaro tenore letterale del dato normativo che sancisca, invece, inequivocabilmente, l'opposto principio di non retroattività dei nuovi requisiti, di tal che, avendo il ricorrente conseguito il titolo di studio in data 22.11.1991 e dunque in epoca anteriore all'entrata in vigore del DPR 19/16, al fine di stabilire se tale titolo di studio sia valido ai fini dell'inserimento in graduatoria per la classe di concorso A021 occorrerà verificare se esso sia indicato come tale dal D.M. 39/98. (cfr. Tribunale di Foggia Sez. Lav. Sentenza n. 2675/2023 del 21-09-2023; Tribunale di Cosenza - Sez. Lav., 18.11.2022, n. 1877).

Ne consegue, linearmente, stante l'illegittimità del decreto di esclusione del Sig. Bianchi dalle Graduatorie, che è da ritenersi radicalmente invalido ed inefficace il consequenziale atto del Dirigente scolastico recante la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, per i seguenti motivi di:

DIRITTO

1. Brevi cenni in ordine alla Giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Va opportunamente premesso che, a fronte della generale devoluzione del contenzioso in materia di pubblico impiego disposta in favore del giudice ordinario a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, non si riscontrano nel caso di specie gli estremi per il permanere della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 co. 4 d.lgs. 165/01.

La giurisprudenza consolidata ha, infatti, affermato che la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di concorsi pubblici finalizzati all'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ex art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi



a concorso. Deve escludersi che la suddetta norma trovi applicazione nelle fattispecie che si caratterizzano per la formazione di apposite graduatorie in cui vengono inseriti tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che sono preordinate al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno via via disponibili nel tempo. In quest'ultima categoria rientrano le procedure di formazione e gestione delle graduatorie permanenti del personale docente e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze i cui atti, non essendo ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, si ritiene non possano che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario" (T.A.R. Catania, sez. II, n.3781/2021; Cons. Stato, sez. VI, n. 4847/2017; T.A.R. Bologna, n. 20/2019; Cass. Civ., Sez. Un., n. 17123 del 2019).

Inoltre, la Giurisprudenza di Legittimità, con una pronuncia resa in relazione alla gestione delle graduatorie dei docenti, ha ribadito che, per individuare correttamente il giudice munito di giurisdizione in questa materia, occorre avere riguardo al *petitum sostanziale* dedotto in giudizio: pertanto, se la domanda giudiziale attiene a un atto di gestione delle graduatorie, in cui viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto all'inserimento e al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima (atto di gestione del rapporto di lavoro), sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario il quale potrà eventualmente disapplicare l'atto amministrativo/regolamentare presupposto di cui avrà cognizione in via incidentale (cfr. Cass., SS.UU. n. 8098 del 2020; Cass., Sez. Un., nn. 8774 e 8775/2021, Cass., Sez. Un., n. 10742/2021; Cass., Sez. Un., n. 13873/2021; Cass., Sez. Un., n. 21198/2017; v. nello stesso senso, Consiglio di St., Sez. VI, n. 953/2016).

2. Sul fumus boni iuris

2.1 non retroattività dei nuovi requisiti di accesso alle classi di concorso

Con il Decreto Ministeriale 259 del 9 maggio 2017 (doc. 14) si apportano rettifiche e integrazioni ai titoli di studio richiesti per accedere all'insegnamento di alcune classi di concorso, per come riformate e accorpate dal DPR nr. 19 del 2016.

In base all'art. 5 del DM 259/2017, nondimeno, sono fatti salvi, ai fini dell'accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. 39 del 30 gennaio 1998, n.



22 del 9 febbraio 2005, per A077 DM n. 201 del 6 agosto 1999) se conseguiti entro la data di entrata in vigore della nuova disciplina.

L'art 5 dell'estremato decreto stabilisce : “ Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016”.

L'art. 5 del D.m. 259/2017, dunque, stabilisce a chiare lettere il principio di non retroattività dei nuovi requisiti necessari per partecipare alle procedure di reclutamento del personale docente nella scuola, di tal ch , coloro i quali all'entrata in vigore del DPR 14 febbraio 2016 nr.19 sono in possesso di titolo di studio valido in base alla precedente disciplina, conservano il diritto di partecipare alle procedure di reclutamento del personale docente.

L'univoca interpretazione del dato normativo, nel senso di stabilire il principio di non retroattivit  dei nuovi requisiti richiesti per l'accesso all'insegnamento delle classi di concorso  , d'altro canto, **confermata dallo stesso Ministero convenuto in risposta alle FAQ pubblicate sul sito istituzionale che, per comodit , testualmente si riporta:**

D: Per l'inserimento in III fascia, quali sono i titoli di studio necessari?

R: Per individuare il titolo di studio necessario all'inserimento in III fascia, occorre consultare sul sito internet del MIUR, nell'apposito spazio informativo, il D.P.R. n. 19/2016 e le Tabelle allegate al D.M. 259/2017. Il principio generale   che queste normative non hanno carattere retroattivo. Per questa ragione, come precisa l'art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, coloro i quali, all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, erano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 e s.m.i. devono far riferimento a quei titoli ivi previsti, e pertanto possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso (come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016) sulla base ed esclusivamente avvalendosi dei titoli posseduti ai sensi dei richiamati D.M. n. 39/98 e s.m.i. e D.M. n. 22/2005 e s.m.i..

Bench  il dato letterale risulti, di per s , chiaro, non pare ultroneo richiamare, quanto al valore



delle cd. Frequently Asked Questions (FAQ, il parere fornito dal Consiglio di Stato in sede consultiva (Cons. Stato, sez. I, parere del 20 luglio 2021, n. 1275) nel quale si sottolinea che *“...in linea generale, occorre prendere atto del sempre maggiore ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni alle Frequently Asked Questions (FAQ), già note, in precedenza, nell’ambito dell’e-commerce e dei servizi sul web. Si tratta di una serie di risposte alle domande che sono state poste (o potrebbero essere poste) più frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio. In tal modo viene data risposta pubblica, su un sito web, a interrogativi ricorrenti, sì da chiarire erga omnes e pubblicamente le questioni poste con maggiore frequenza” “si può agevolmente riconoscere che vale per le risposte alle FAQ quanto enucleato dal Consiglio di Stato con riferimento alle gare di appalto: “chiarimenti in ordine alla valenza di alcune clausole della lex di gara dal significato poco chiaro, essendo forniti dalla stazione appaltante anteriormente alla presentazione delle offerte, non costituiscono un’indebita, e perciò illegittima, modifica delle regole di gara, ma una sorta d’interpretazione autentica, con cui l’Amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis (Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 341; Sez. III, n. 290/2014). Per quanto non vincolanti, le FAQ orientano i comportamenti degli interessati e non possono essere considerate tamquam non essent.*

Ebbene, chiarito, che i nuovi requisiti di accesso all’insegnamento delle classi di concorso stabiliti dal D.M. 259/2017 rispondono al principio di non retroattività, di tal che coloro che alla data di entrata in vigore della riforma (23 febbraio 2016) possedevano i requisiti, conservano il diritto di prestare insegnamento, si deve solo ribadire, per come già chiarito in narrativa, che il Sig. Bianchi rientra, senz’altro tra i docenti che mantengono il diritto all’inserimento nelle Graduatorie per le supplenze, posto che, ai sensi del D.m. nr. 39/98 costituisce titolo idoneo all’insegnamento della Geografia qualsiasi laurea se conseguita entro l’a.a. 1993/1994, purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno due corsi annuali di geografia (cfr. doc. 2 pg.72).

E difatti, Amministrazione scolastica convenuta erra, palesemente, anche laddove, nel rigettare il reclamo presentato dall’odierno istante avverso il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro, reca l’ulteriore motivazione “...ad ogni modo pur volendo ricomprendere la laurea in filosofia nella categoria generale delle lauree in lettere, il piano di studi del docente Bianchi comprende solo due corsi annuali in geografia e non anche il corso annuale in geografia economica - politica e geografia umana così come prescritto dalla nota 1 della tabella A al D.M. 259/2017” .

Per come appena sopra chiarito, infatti, il D.M 39/98, consente l’accesso all’insegnamento



della Geografia ai titolari di qualsiasi Laurea se conseguita entro l'a.a. 1993-94 purché includente due annualità di geografia; mentre, con riguardo ai titoli di Laurea conseguiti successivamente all'a.a. 93/94, limita i titoli di accesso (Lettere ed Economia) e richiede altresì l'inserimento nel piano di studi del corso di geografia economico-politica e geografia umana.

In senso conforme alle ragioni dell'odierno istante, si richiama la Giurisprudenza di Merito intervenuta in fattispecie analoghe a quella per cui è causa (Tribunale di Foggia, Sentenza n. 2675/2023 del 21-09-2023) laddove viene chiarito: *"... Al fine di individuare i titoli di studio di cui il docente deve essere in possesso per poter aver accesso alle singole e specifiche classi di concorso, l'art 5 D.M. 259/17 dispone che "coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono (...) presentare domanda di inserimento nelle graduatorie per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016"....Ne consegue che coloro che hanno conseguito il titolo di studio per poter accedere all'insegnamento ante D.P.R. 19/16, per poter validamente essere inseriti in graduatoria per le classi di concorso come modificate dal D.P.R. 19/16, dovranno fare riferimento all'elencazione dei titoli validi per l'accesso prevista dal D.M. 39/98 e successive modifiche ed integrazioni ovvero dal D.M. 22/2005."*

2.2. sul possesso degli ulteriori requisiti per l'inclusione del ricorrente nella seconda fascia delle GPS.

Come noto, con l'Ordinanza Ministeriale nr. 60 del 10 luglio 2020 sono state istituite le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di cui all'art. 4 comma 6 bis e 6 ter della legge nr. 124 del 3 maggio 1999, da utilizzare per l'attribuzione di servizi supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del punteggio maturato per titoli e per servizi svolti, fermo restando che tutti gli aspiranti devono trovarsi in possesso del titolo "base" per poter accedere all'insegnamento in relazione alla classe di concorso.

A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, dunque, per l'assegnazione di incarichi a tempo determinato per supplenze annuali (31.08) o sino al termine delle attività didattiche (30.06) l'ordinamento prevede che il Ministero convenuto predisponga delle graduatorie ad hoc, che



vengono aggiornate con cadenza biennale; in tali graduatorie, che sono appunto predisposte con riferimento a ciascun ambito provinciale, si inseriscono, a domanda, gli aspiranti e, dalle stesse graduatorie, sono quindi individuati i destinatari degli incarichi di supplenza.

Con riguardo, per quanto di rilievo in questa sede, **ai requisiti di accesso alle GPS biennio 2022-2024 Scuola secondaria di primo e secondo grado – posto comune, occorre avere riguardo all’art 3 comma 9 dell’Ordinanza ministeriale nr.112 del 06.05.2022 (doc: 15) recante**

“ Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” , laddove, **per quanto attiene alla seconda fascia, è stabilito che**

l’aspirante deve essere in possesso del titolo di studio che dà accesso all’insegnamento della disciplina (per cui valga quanto appena sopra chiarito) e di uno o più uno dei seguenti requisiti: 1) 24 CFU (nelle discipline antro- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche), 2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado di istruzione; 3) **precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.**

Ebbene, per come dedotto e ampiamente provato sulla scia dell’allegata documentazione (cfr doc.3 ess), il Sig. Bianchi è in possesso del requisito di cui al punto 3) dell’art 3 comma 9 dell’estremata Ordinanza, essendo già inserito nelle GPS valide per il biennio 2020/2022 – classe di concorso A021.

In tale contesto, quindi, il ricorrente presentava in data 30.05.2022 la prevista domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria aa.ss. 2022/23 e 2023/24 e veniva regolarmente inserito nelle GPS della Provincia di Matera, per le classi di concorso A021 – Geografia- (oltre che A019 -Storia e Filosofia) ottenendo incarico di supplenza sino al termine attività didattiche per l’as. 2023/2024; il ricorrente prestava quindi servizio in tale veste sino al 7 marzo 2023, data in cui veniva comunicato il provvedimento di esclusione dalle GPS e la correlata risoluzione del rapporto di lavoro.

L’esclusione dalle GPS, oltre che determinare l’interruzione anticipata del rapporto di lavoro in essere, con ogni conseguenza sia in termini di minor punteggio per servizi e sia in termini di mancato guadagno, determina a cascata ricadute gravi sulla posizione lavorativa del docente, il quale non conserverebbe il diritto di partecipare alle procedure di aggiornamento delle GPS per il biennio 2024/2026, anche in virtù della regola enucleata nel sopracitato art 3 comma 9 Ord. nr. 112/2022



Si tenga conto, sotto tale profilo che il Ministero ha già provveduto a pubblicare sul proprio sito la pagina di informazioni sulle graduatorie, e che la relativa Ordinanza di aggiornamento sarà adottata in tempi brevissimi onde consentire l'attribuzione degli incarichi per l'a.s. 2024/2025

3. *sul periculum in mora*

Tanto premesso in fatto ed in diritto. Richiamato tutto quanto sopra ai fini della ritenuta sussistenza del *fumus boni juris*, **in ordine al requisito del *periculum in mora* si osserva quanto segue: il ricorrente è un docente precario da molti anni (2011) e, ad oggi, non ha incarichi lavorativi né in qualità di docente, né ad altro titolo; parte datoriale, per effetto di un mero errore nell'interpretazione del dato normativo da parte dell'articolazione territoriale del Ministero, e che per altro si pone in contrasto con quanto risultante dall'interpretazione autentica della disposizione resa dallo stesso Ministero convenuto, priva il ricorrente degli effetti giuridici ed economici del servizio ingiustamente interrotto, di tal ch , oltre al danno economico derivante dalla interruzione del contratto in termini di lucro cessante (il ricorrente ha dovuto restituire alla tesoreria territoriale le somme percepite per il periodo di marzo 2024 – doc.15) perder  anche il punteggio per i servizi svolti, e il minor punteggio determina minor *change* di avere proposte di assunzione.**

Nel caso di specie, il pregiudizio sarebbe grave e irreparabile, soprattutto tenuto conto dell'imminente aggiornamento delle GPS per il biennio 2024/2026: innegabile che i tempi di celebrazione di un giudizio ordinario sono incompatibili con la situazione del ricorrente stante l'imminente scadenza delle graduatorie in argomento ed il conseguente imminente bando per il rinnovo, al quale il ricorrente non potrebbe partecipare.

Tale pregiudizio determinerebbe una perdita di "chance" non riparabile per equivalente, nonch  produrrebbe un "effetto moltiplicatore" di tale *deminutio*, in quanto destinato a ripercuotersi sulle possibilit  di impiego relativamente alle successive tornate di incarichi contrattuali e di inserimento nelle successive graduatorie.

Vi sono entrambi i presupposti, pertanto, per la concessione del provvedimento di natura cautelare richiesto da parte ricorrente.

4. *In ordine al risarcimento da mancato guadagno*

In ordine all'*an* del risarcimento, il ricorrente ha allegato e provato di aver stipulato con il Dirigente dell'Istituto omnicomprensivo di Stigliano (MT) un contratto di lavoro a tempo



determinato per l'attribuzione di n. 2 ore di insegnamento settimanali di Geografia, con decorrenza dal 18.9.2022 e termine al 30.06.2024.

Tale rapporto di lavoro cessava anticipatamente per effetto del provvedimento di risoluzione del contratto adottato dal Dirigente scolastico, in conseguenza dell'illegittima esclusione del ricorrente dalle GPS per la relativa la classe di insegnamento.

Pertanto, posto che il docente non ha percepito altri redditi in conseguenza dell'ingiusta risoluzione del contratto di lavoro, il danno subito e provato in conseguenza dell'illegittima esclusione dalle GPS è pari alla retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito in forza del contratto di lavoro ingiustamente risolto, nell'intervallo 1 marzo 2024 – 30 giugno 2024 ovvero sino al momento della effettiva reintegra nel posto di lavoro.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Sig. Emilio Bianchi, come sopra rappresentato difeso e domiciliato, chiede che l'On.le Tribunale del Lavoro adito, Voglia fissare l'udienza di discussione del presente ricorso, per ivi sentire accogliere e le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On. Le Tribunale adito, ogni avversa domanda eccezione e deduzione respinta e disattesa, previo accertamento della sussistenza dei requisiti della domanda anche ex art. 700 c.p.c., fissata l'udienza di comparizione, così decidere:

in via cautelare accertare e dichiarare, che il ricorrente è stato illegittimamente escluso dalle GPS per la provincia di Matera classe di concorso A021, valevole per il biennio 2022-2024 e per l'effetto ordinare al convenuto Ministero l'immediato reinserimento del ricorrente nelle graduatorie da cui risulta essere stato illegittimamente escluso e, conseguentemente, l'immediato ripristino del rapporto di lavoro anticipatamente receduto

nel merito, confermare i provvedimenti già richiesti e resi in sede cautelare e ordinare, altresì, al Ministero convenuto risarcire il docente per un importo pari alla retribuzione che avrebbe percepito in forza del contratto di lavoro ingiustamente interrotto per il periodo 01.03 2024 e sino all'effettiva reintegra o alla scadenza naturale del contratto (30.06.2024) con riconoscimento, a fini giuridici, dell'intero punteggio per il servizio ingiustamente interrotto;

condannare, altresì, il Ministero al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore dei difensori antistatari.

In via istruttoria si allegano:



1. Copia certificato di laurea con indicazione piano di studi;
2. copia Decreto Ministeriale nr. 39 del 1998;
3. copia domanda di aggiornamento posizione graduatorie scolastiche aa.ss. 2014/2017;
4. copia domanda di aggiornamento posizione graduatorie scolastiche aa.ss. 2017/2020;
5. copia domanda di aggiornamento posizione graduatorie scolastiche aa.ss. 2022/2024;
6. copia certificato dirigente scolastico ITCG "Olivetti" di Matera prot. 0008438 del 09.10.2020 recante validazione titolo di studio classe di concorso A021 biennio 2020/2022;
7. copia certificato dirigente scolastico IIS "E. Fermi" di Matera prot. 0008857 del 12.12.2019 recante validazione titolo di studio classe di concorso A021 triennio 2017/2020;
8. copia contratto di lavoro a tempo determinato prot. 5532 sottoscritto in data 18.09.2023;
9. copia cedolini paga settembre 2023-marzo 2024;
10. copia atto Dirigente scolastico Istituto Omnicomprensivo Stigliano prot. 0002071 del 07.03.2024 recante risoluzione rapporto di lavoro;
11. Decreto Dirigente URS Basilicata – Ambito Territoriale di Matera - prot. 26 del 01.03.2024 recante esclusione del docente dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze classe di concorso A021;
12. reclamo del 07.03.2024;
13. atto rigetto reclamo prot. 1169 del 12.03.2024;
14. copia Ordinanza ministeriale nr.112 del 06.05.2022;
15. ricevuta bonifico restituzione emolumenti marzo 2024.

Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, che il valore della presente controversia è indeterminabile. Ai fini del D.P.R. 125/2002 e s. m., si dichiara che sussistono le condizioni per l'esenzione dal pagamento del contributo unificato e si allega dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi



dell'art 46 D.P.R. 445 del 2000; con riserva di ulteriormente produrre e dedurre.

Cosenza – Matera 24.04.2024

Avv. Roberta Perna

Avv. Albino Domanico

